



Originale

## COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12** Del **28/03/2023**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Marzo**, alle ore **18:34**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **ORDINARIA**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
<b>FRANCHELLUCCI NAZARENO</b>	Presente	<b>MUCAJ GRANIT</b>	Presente
<b>SEBASTIANI MILENA</b>	Presente	<b>SALVATORE MONICA</b>	Assente
<b>PASQUALI ANNALINDA</b>	Presente	<b>MARCOTULLI GIORGIO</b>	Assente
<b>BAIOCCHI ARGENE</b>	Presente	<b>BALESTRIERI ANDREA</b>	Presente
<b>SANTINI SILVIA</b>	Presente	<b>FAMIGLINI GIORGIO</b>	Presente
<b>COGNIGNI CARLO</b>	Presente	<b>LATTANZI PIERPAOLO</b>	Presente
<b>BERDINI FILIPPO</b>	Presente	<b>GENOVESE MONICA</b>	Assente
<b>LANGIOTTI MARIANO</b>	Presente	<b>VALLATI MOIRA</b>	Assente
<b>BIAGETTI MARCO</b>	Presente		

Consiglieri assegnati 17. Presenti **13**. Assenti **4**.

Assume la presidenza il Presidente, Milena Sebastiani.

Assiste Il Segretario Generale, **Dott. Luigi Caropreso**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

**BAIOCCHI ARGENE, COGNIGNI CARLO, LATTANZI PIERPAOLO.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Si dà atto che gli interventi e le dichiarazioni sono riportati nella trascrizione in formato digitale, depositata agli atti, della registrazione audio/video della seduta, disponibile sul sito istituzionale [www.elpinet.it](http://www.elpinet.it), ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri Assegnati **17**. Presenti **13**. Assenti **4** (Salvatore Marcotulli Genovese e Vallati).

Sono altresì presenti gli Assessori: Daniele Stacchietti, Vitaliano Romitelli, Emanuela Ferracuti e Patrizia Canzonetta.

La Presidente invita ad esaminare il punto **2**) all'odg, proposta n. 19/2023, ad oggetto: << IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2023>> e cede la parola all'assessore Ferracuti che propone di accorpare la discussione dei punti da 2 a 4 dell'odg.

La Presidente pone a votazione la proposta dell'assessore di accorpare la discussione dei punti da 2 a 4 dell'odg, che, con votazione resa in forma palese in modalità elettronica, ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti	13
Consiglieri astenuti	0
Consiglieri votanti	13
Consiglieri favorevoli	13
Consiglieri contrari	0

Visto l'esito unanime della votazione sopra riportato, la Presidente cede al parola all'assessore Ferracuti per illustrare le proposte di cui ai punti da 2 a 4 dell'odg del Consiglio Comunale.

Nel corso della relazione entra il Consigliere Marcotulli.  
Presenti **14**. Assenti **3** (Salvatore, Genovese e Vallati).

Al termine della relazione assessorile la Presidente apre il dibattito e cede al parola al Consigliere Lattanzi.  
Di seguito prende la parola il Consigliere Marcotulli.

Entra il Consigliere Vallati.  
Presenti **15**. Assenti **2** (Salvatore e Genovese).

Di seguito entra il Consigliere Genovese  
Presenti **16**. Assenti **1** (Salvatore).

Intervengono altresì al dibattito il Consigliere Pasquali e gli assessori Stacchietti e Ferracuti.

Esaurita la discussione, la Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di deliberazione inerente l'oggetto.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti territoriali;

RICHIAMATO in particolare l'art.1, comma 775, della suddetta legge, che ha differito al 30 Aprile 2023, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, il termine per l'approvazione del bilancio 2023/2025 da parte degli enti locali, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1:

- il comma 738, il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
- il comma 741, il quale stabilisce gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742, che ha individuato nel Comune il soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che fissa la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L.n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 753, che fissa, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con

- possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 759, il quale stabilisce e definisce le fattispecie esentate dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

VISTO l'art. 38, D.L. n. 124/2019 che ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), per la determinazione della cui aliquota non è necessario alcun atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale in quanto le stesse sono stabilite dalla legge senza possibilità di diversificazione;

PRESO ATTO che con sentenza n. 209 del 12.09.2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che, ai fini dell'esenzione per *"abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, eliminando qualsiasi riferimento a residenza e dimora abituale del nucleo familiare;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il comma 756, art. 1, Legge n.160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), contenente modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, in particolare:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, il quale è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, il quale prevede l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, si ritiene pertanto opportuno approvare le aliquote del 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

RICHIAMATI i commi 756, 757 e 767, dell'art. 1, della Legge 160/2019 relativi alla diversificazione delle aliquote, alla elaborazione del prospetto delle aliquote e all'inserimento della deliberazione di approvazione delle aliquote, oltre che agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente entro il 14 ottobre e il 28 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le aliquote deliberate;

VISTO il comma 783 della Legge 160/2019, secondo il quale resta fermo ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal comma 851 della Legge 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI, derivante dall'applicazione delle agevolazioni IMU introdotte dalla Legge 208/2015;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06/08/2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 28/02/2023, con cui veniva proposto al Consiglio Comunale di approvare le aliquote IMU per l'anno 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.177 del 24/09/2020, con la quale si è provveduto all'Adozione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2020, confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/03/2021 per l'anno 2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022 per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno in via propedeutica alla redazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale 2023-2025, in conseguenza di quanto sopra premesso, di approvare le aliquote IMU proposte dalla Giunta Comunale a mezzo della suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2023;

RITENUTO, sulla base dei nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria concernente l'accertamento delle entrate tributarie lo stanziamento per l'anno 2023 sarà pari ad euro **5.100.000,00** al netto della quota trattenuta dallo Stato pari ad euro **1.237.695,03** per alimentare il Fondo di solidarietà (FSC);

CONSIDERATO pertanto che dalle stime operate sulle basi imponibili l'equilibrio di bilancio di previsione 2023 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

Descrizione fattispecie	Aliquota
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli ( <i>compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 0,76% a favore dello Stato e 0,29% a favore del Comune</i> )	<b>1,05%</b>

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile, l'applicazione di tale agevolazione è subordinata alla registrazione del contratto di comodato gratuito e al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art.1 comma 10 L.F.208/2015)	<b>0,80%</b>
Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli altri casi dove non è prevista l'agevolazione di cui sopra).	<b>0,80%</b>
Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento.	<b>1,06%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. <i>* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9</i>	<b>0,60%</b>
Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431 del 09/12/1998 art.2 comma 3, con l'applicazione della riduzione pari al 25% prevista dall'art.1 comma 54 L.F.208/2015.	<b>0,65%</b>
Aliquota per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, botteghe e laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, e che durante l'anno vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio e/o artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*)  Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.  <i>N.B. L'aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli concessi in locazione purché destinati all'insediamento di attività commerciali ed artigianali come sopra descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale cessazione dell'attività di impresa come risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.</i>	<b>0,80%</b>
Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell'anno in corso gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 20%. (*)  Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di rinegoziazione del contratto.  <i>N.B. L'aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di rinegoziazione del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione prima di detto termine.</i>	<b>0,70%</b>
Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e laboratori), sfitte, non locate e/o non utilizzate per attività di impresa.	<b>1,06%</b>
Aliquota per immobili locati e/o concessi in uso a forze armate e forze di polizia di rilevanza statale ad ordinamento militare e/o civile per l'esercizio delle attività istituzionali (es. caserme comandi, ed altri presidi territoriali) e per alloggi di servizio del relativo personale, mediante contratti di locazione o concessione in uso stipulati con i relativi Ministeri competenti.	<b>0,55%</b>

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997. n. 133.	<b>0,00%</b>
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	<b>ESENTI PER LEGGE DAL 2022</b>
(*) <i>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, di un'apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per aver diritto all'agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei contratti di affitto), i dati catastali ed il requisito dell'utilizzo per l'esercizio dell'attività d'impresa entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita comunicazione di cessazione.</i>	

RITENUTO per l'anno 2023 di confermare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ricadenti nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'IMU, come precedentemente stabiliti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 24/09/2020 per l'anno 2020 e confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2021 per l'anno 2021 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022 per l'anno 2022;

VISTO l'art.1 comma 169 della L.n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO conto che l'art.1 comma 762 della legge n.160 del 27/12/2019 prevede le seguenti scadenze IMU:

- Acconto entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni previste l'anno precedente;
- Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2023 e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del corrente anno;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno, stante l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	1 (Famiglioni)
Consiglieri votanti	15
Consiglieri favorevoli	12 (Baiocchi, Balestrieri, Berdini, Biagetti, Cognigni, Franchellucci, Langiotti,

	Marcotulli, Mucaj, Pasquali, Santini e Sebastiani)
Consiglieri contrari	3 (Genovese, Lattanzi e Vallati)

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

### DELIBERA

- 1) Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
- 2) Di approvare per l'anno 2023, con decorrenza 01/01/2023, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), confermando le aliquote approvate per l'anno 2022, come sotto elencate:

Descrizione fattispecie	Aliquota
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli ( <i>compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 0,76% a favore dello Stato e 0,29% a favore del Comune</i> )	<b>1,05%</b>
Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile, l'applicazione di tale agevolazione è subordinata alla registrazione del contratto di comodato gratuito e al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art.1 comma 10 L.F.208/2015)	<b>0,80%</b>
Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli altri casi dove non è prevista l'agevolazione di cui sopra).	<b>0,80%</b>
Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento.	<b>1,06%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. <i>* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9</i>	<b>0,60%</b>
Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431 del 09/12/1998 art.2 comma 3, con l'applicazione della riduzione pari al 25% prevista dall'art.1 comma 54 L.F.208/2015.	<b>0,65%</b>

<p>Aliquota per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, botteghe e laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, e che durante l'anno vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio e/o artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*)</p> <p>Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.</p> <p><i>N.B. L'aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli concessi in locazione purché destinati all'insediamento di attività commerciali ed artigianali come sopra descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale cessazione dell'attività di impresa come risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.</i></p>	<b>0,80%</b>
<p>Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell'anno in corso gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 20%. (*)</p> <p>Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di rinegoziazione del contratto.</p> <p><i>N.B. L'aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di rinegoziazione del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione prima di detto termine.</i></p>	<b>0,70%</b>
<p>Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e laboratori), sfitte, non locate e/o non utilizzate per attività di impresa.</p>	<b>1,06%</b>
<p>Aliquota per immobili locati e/o concessi in uso a forze armate e forze di polizia di rilevanza statale ad ordinamento militare e/o civile per l'esercizio delle attività istituzionali (es. caserme comandi, ed altri presidi territoriali) e per alloggi di servizio del relativo personale, mediante contratti di locazione o concessione in uso stipulati con i relativi Ministeri competenti.</p>	<b>0,55%</b>
<p>Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1997. n. 133.</p>	<b>0,00%</b>
<p>Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<b>ESENTI PER LEGGE DAL 2022</b>
<p>(*) Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, di un'apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per aver diritto all'agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei contratti di affitto), i dati catastali ed il requisito dell'utilizzo per l'esercizio dell'attività d'impresa entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita comunicazione di cessazione.</p>	

- 3) Di confermare per l'anno 2023 i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ricadenti nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'IMU, come precedentemente stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n.177 del 24/09/2020 per l'anno 2020 e confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/03/2021 per l'anno 2021 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2022 per l'anno 2022;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge 214

del 22 dicembre 2011, secondo le modalità previste dal Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

- 5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
- 6) Da dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, dal 01 gennaio 2023.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere in merito, in quanto deliberazione propedeutica alla formazione del bilancio di previsione 2023-2025,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	1 (Famiglioni)
Consiglieri votanti	15
Consiglieri favorevoli	12( Baiocchi, Balestrieri, Berdini, Biagetti, Cognigni, Franchellucci, Langiotti, Marcotulli, Mucaj, Pasquali, Santini, Sebastiani)
Consiglieri contrari	3 (Genovese, Lattanzi e Vallati)

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Milena Sebastiani

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi Caropreso